




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Legge 6 maggio 2015, n. 52

Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

*Testo a fronte tra la normativa previgente, il testo approvato dalla Camera e la legge 52/2015*

n. 98/5

8 maggio 2017

(aggiornato con la sentenza n. 35/2017)

# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Legge 6 maggio 2015, n. 52

## Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati

*Testo a fronte tra la normativa previgente,  
il testo approvato dalla Camera e la legge 52/2015*

n. 98/5

8 maggio 2017

(aggiornato con la sentenza n. 35/2017)

---

Servizio responsabile:

**SERVIZIO STUDI – Dipartimento Istituzioni**

☎ 066760-3855/066760-9475– ✉ [st\\_istituzioni@camera.it](mailto:st_istituzioni@camera.it)

*Nella TABELLA n. 1 il testo previgente del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (dPR 361/1957) è posto a confronto con quello risultante dalle modifiche allo stesso apportate dal progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati il 12 marzo 2014 (S. 1385) (seconda colonna) e con quello definitivamente approvato dal Senato il 27 gennaio 2015 (legge 52/2015) (terza colonna). In nota sono riportate le disposizioni di cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale con le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017*

*Nella seconda colonna sono indicate in carattere **grassetto** le modifiche apportate al dPR 361/1957 dal progetto di legge approvato dalla Camera.*

*Nella terza colonna sono evidenziate in carattere **grassetto** le modifiche apportate rispetto al dPR 361/1957 indicando, in carattere **grassetto corsivo** di colore **blu**, le modifiche apportate dal testo approvato dal Senato rispetto a quello approvato dalla Camera.*

*Con il medesimo carattere **grassetto corsivo** di colore **blu** sono evidenziate, nelle prime due colonne, le parti soppresse a seguito di modifiche disposte dal testo approvato dal Senato.*

*Con i medesimi criteri, la TABELLA n. 2 reca le modifiche apportate dalla legge 52/2015 (art. 2, commi 37 e 38) alla legge 459/2001 ed al dPR 104/2003; nella TABELLA n. 3 sono riportate le disposizioni della legge 52/2015 (art. 1, art. 2 co. 35-36, art. 4) che non modificano leggi vigenti.*

---

**La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.**

---

*File: ac0246f.docx*

**TABELLA 1**

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<i>TITOLO I</i> <i>Disposizioni generali</i>	<i>TITOLO I</i> <i>Disposizioni generali</i>	<i>TITOLO I</i> <i>Disposizioni generali</i>
Articolo 1	Articolo 1	Articolo 1
		<i>Art. 2, comma 1</i>
<p>1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.</p>	<p>1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti <b>in collegi plurinominali.</b></p>	<p>1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti <b>in collegi plurinominali.</b></p>
<p>2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.</p>	<p>2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. <b>Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 37 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83.</b></p>	<p>2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella "A" allegata al presente testo unico. <b>Per la presentazione delle candidature e per l'assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83<sup>1</sup>.</b></p>

<sup>1</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 52 del 2015, limitatamente alle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'art. 83.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 2	Articolo 2	Articolo 2
		<i>Art. 2, comma 2</i>
1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
	<b>1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.</b>	<b>1-bis. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in otto collegi uninominali determinati ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277. La restante quota di seggi spettanti alla circoscrizione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale, secondo le norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.</b>
Articolo 3	Articolo 3	Articolo 3
		<i>Art. 2, comma 3</i>
L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.	L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, <b>su proposta del</b> Ministro per l'interno, da <b>emanare</b> contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.	L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica - con decreto del Presidente della Repubblica, <b>su proposta del</b> Ministro per l'interno, da <b>emanare</b> contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
	<b>2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo</b>	<b>2. Con il medesimo decreto <i>del Presidente della Repubblica</i> di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna circoscrizione, il numero di seggi da attribuire nei collegi</b>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.	plurinominali sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica.
	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, <i>fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.</i>	3. Salvo quanto disposto dall'articolo 2, i seggi spettanti <i>a ciascuna</i> circoscrizione ai sensi del comma 1 del presente articolo sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a <i>nove</i> .
Articolo 4	Articolo 4	Articolo 4
		<i>Art. 2, comma 4</i>
1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista <i>ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale</i> , da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. <sup>2</sup>	2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista <i>ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale</i> , da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista <b>e il cognome e il nome dei relativi candidati.</b>	2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista <b>e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso</b>

<sup>2</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		<i>rispetto al primo.</i>
<i>TITOLO II Elettorato</i>	<i>TITOLO II Elettorato</i>	<i>TITOLO II Elettorato</i>
Capo I Elettorato attivo	Capo I Elettorato attivo	Capo I Elettorato attivo
Articolo 5	Articolo 5	Articolo 5
L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Capo II Eleggibilità	Capo II Eleggibilità	Capo II Eleggibilità
Articolo 6	Articolo 6	Articolo 6
Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 7	Articolo 7	Articolo 7
Non sono eleggibili:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
a) ... <sup>3</sup>		
b) i presidenti delle Giunte provinciali;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
c) i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>

<sup>3</sup> La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera a) (Sent. 344/1993).

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
f) il Rappresentante del Governo presso la Regione autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
h) <i>Abrogato</i>		
Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa		
L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo art. 11.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 8	Articolo 8	Articolo 8
I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 9	Articolo 9	Articolo 9
I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 10	Articolo 10	Articolo 10
Non sono eleggibili inoltre:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;		
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio</i>	<i>TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio</i>	<i>TITOLO III Del procedimento elettorale preparatorio</i>
Articolo 11	Articolo 11	Articolo 11
		<i>Art. 2, comma 5</i>
I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della Costituzione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I Sindaci di tutti i Comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
	<b>Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda</b>	<b>Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio dovrà tenersi nella seconda</b>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<b>domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.</b>	<b>domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.</b>
Articolo 12	Articolo 12	Articolo 12
Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un Presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 13	Articolo 13	Articolo 13
		<i>Art. 2, comma 6</i>
1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.	1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo <b>della regione</b> è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.	1. Presso la Corte d'appello o il Tribunale nella cui giurisdizione è il Comune capoluogo <b>della regione</b> è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal Presidente della Corte d'appello o del Tribunale.
Articolo 14	Articolo 14	Articolo 14
		<i>Art. 2, comma 7</i>
I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.	I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati <b>nei collegi plurinominali</b> , debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime <b>nei singoli collegi plurinominali</b> . All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.	I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati <b>nei collegi plurinominali</b> , debbono depositare presso il Ministero dell'interno <b>il proprio statuto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e</b> il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime <b>nei singoli collegi plurinominali</b> .

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
errore l'elettore.		
Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 14-bis	Articolo 14-bis	Articolo 14-bis
		<i>Art. 2, comma 8</i>
<b>1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.</b>	<i>Identico</i>	<b>Soppresso</b>
<b>2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.</b>	<i>Identico</i>	<b>Soppresso</b>
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. <b>I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.</b> Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.	<i>Identico</i>	<b>1.</b> Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.	<i>Identico</i>	<b>2.</b> Gli adempimenti di cui <b>al comma 1</b> sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
<b>5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi.</b>	<i>Identico</i>	<b>Soppresso</b>
	<b>Articolo 14-ter</b>	<b>Articolo 14-ter</b>
	<b>1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti delle liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.</b>	<b>Soppresso</b>
Articolo 15	Articolo 15	Articolo 15
Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Agli effetti del deposito, l'apposito Ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.		
Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 16	Articolo 16	Articolo 16
Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'art. 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse.		
Articolo 17	Articolo 17	Articolo 17
		<i>Art. 2, comma 9</i>
All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale della lista dei candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.	<i>Identico</i>	All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale <b>delle liste di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione</b> e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.
Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 18	Articolo 18	Articolo 18
<i>Abrogato</i>		

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 18-bis	Articolo 18-bis	Articolo 18-bis
<p>La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.</p>	<p>1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi <b>nei collegi plurinomiali</b> deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi <b>nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi</b>. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.</p>	<p style="text-align: right;"><i>Art. 2 , comma 10</i></p> <p>1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi <b>nei collegi plurinomiali</b> deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi <b>nei medesimi collegi o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi</b>. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.</p>
<p>2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. <b><i>Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le</i></b></p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p><i>dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.</i> In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.</p>		<p>partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.</p>
<p>3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.</p>	<p>3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine <b>numerico</b>. La lista è formata <b>da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere</b></p>	<p>3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da <b>un candidato capolista e</b> da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine <b>numerico</b>. La lista è formata <b>da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista</b></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore; nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso.	nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento con arrotondamento all'unità superiore, e nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali <i>i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere. A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati capolista nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima.</i>
	<b>3-bis.</b> Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di due candidati supplenti, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile.	<b>3-bis.</b> Salvo quanto previsto dal comma 3, alla lista è allegato un elenco di <i>quattro</i> candidati supplenti, <i>due</i> di sesso maschile e <i>due</i> di sesso femminile.
Articolo 19	Articolo 19	Articolo 19
		<i>Art. 2, comma 11</i>
1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni <b>nello stesso o in altro collegio plurinominale. Un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno fino ad un massimo di otto collegi plurinominali.</b> A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.	1. <b><i>A pena di nullità dell'elezione</i></b> nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni <b>nello stesso o in altro collegio plurinominale e un candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno, in una o più circoscrizioni, solo se capolista e fino ad un massimo di dieci collegi plurinominali.</b> A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Articolo 20	Articolo 20	Articolo 20
		<i>Art. 2, comma 12</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.</p>	<p>Le liste dei candidati <b>nei collegi plurinominali</b> devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale <b>del capoluogo della regione</b>, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.</p>	<p>Le liste dei candidati <b>nei collegi plurinominali</b> devono essere presentate, per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale <b>del capoluogo della regione</b>, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.</p>
<p>Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei Sindaci dei singoli Comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>I Sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata.		
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 21	Articolo 21	Articolo 21
		<i>Art. 2, comma 13</i>
La Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'art. 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.	<i>Identico</i>	Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione <b>delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate</b> e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla Cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 22	Articolo 22	Articolo 22
		Art. 2, comma 14
L'Ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'art. 17;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli artt. 14, 15 e 16;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'art. 18- <i>bis</i> , cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18- <i>bis</i> ;	3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18- <i>bis</i> , cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18- <i>bis</i> <b>e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo periodo del medesimo comma;</b>	3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18- <i>bis</i> , cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18- <i>bis</i> <b>e quelle che non presentano i requisiti di cui al terzo e al quarto periodo del medesimo comma;</b>
4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente, o il certificato	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
d'iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;		
6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
	<b>6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:</b>	<b>6-bis) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 19, e comunica eventuali irregolarità agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente:</b>
	<b>a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b>	<b>a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b>
	<b>b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b>	<b>b) nel caso in cui procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b>
	<b>6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:</b>	<b>6-ter) a seguito di eventuale rinuncia alla candidatura, delle verifiche di cui al presente articolo ai fini del rispetto dei criteri di cui all'articolo 18-bis e di ulteriori verifiche prescritte dalla legge, procede all'eventuale modifica della composizione delle liste dei candidati nei collegi plurinominali nel modo seguente:</b>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><b>a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b></p>	<p><b>a) nel caso in cui risultino comunque rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo in coda alle liste dei candidati i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b></p>
	<p><b>b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b></p>	<p><b>b) nel caso in cui, procedendo ai sensi della lettera a), non risultino rispettate le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3, inserendo nei posti rimasti vacanti nelle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis;</b></p>
<p>I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 23</p>	<p>Articolo 23</p>	<p>Articolo 23</p>
<p>Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici centrali circoscrizionali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 24	Articolo 24	Articolo 24
		<i>Art. 2, comma 15</i>
L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) <i>Abrogato</i>		
2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare	2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare	2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare <b>alle coalizioni e</b> alle liste <b>non collegate</b> e ai relativi contrassegni <b>di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.</b> I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;</p>	<p>alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare <b>alle coalizioni e</b> alle liste <b>non collegate</b> e ai relativi contrassegni <b>di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione.</b> I contrassegni di ciascuna lista, <b>con i nominativi dei relativi candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,</b> sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;</p>	<p>alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e, <b>unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,</b> sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;</p>
<p>3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);</p>	<p>4) trasmette immediatamente alla prefettura <b>del comune capoluogo di regione</b> le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);</p>	<p>4) trasmette immediatamente alla prefettura <b>del comune capoluogo di regione</b> le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);</p>
<p>5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.</p>	<p>5) provvede, per mezzo della prefettura <b>del comune capoluogo di regione,</b> alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni <b>inclusi nei collegi plurinominali</b> per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.</p>	<p>5) provvede, per mezzo della prefettura <b>del comune capoluogo di regione,</b> alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni <b>inclusi nei collegi plurinominali</b> per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 25	Articolo 25	Articolo 25
<p>Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un Sindaco della circoscrizione, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio di ciascuna sezione ed all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p><i>Abrogato</i></p>		
<p>L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.		
Articolo 26	Articolo 26	Articolo 26
Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 27	Articolo 27	Articolo 27
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 28	Articolo 28	Articolo 28
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 29	Articolo 29	Articolo 29
La Commissione elettorale mandamentale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 30	Articolo 30	Articolo 30
		Art. 2, comma 16

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni Ufficio elettorale di sezione:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'art. 51;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;	<i>Identico</i>	4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati <b>del collegio plurinomiale</b> : una copia rimane a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
elettori;		
10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 31	Articolo 31	Articolo 31
		<i>Art. 2, comma 17</i>
1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate <b>nella circoscrizione</b> , secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.	1. Le schede sono di carta consistente <b>e sono predisposte e</b> fornite a cura del Ministero dell'Interno <b>secondo quanto stabilito dall'articolo 24 e dal presente articolo</b> .	1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24, riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate <b>inseriti al centro di appositi rettangoli</b> .
2. Sulle schede <b>i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga</b> . L'ordine delle <b>coalizioni e delle singole</b> liste <b>non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione</b> sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.	2. Sulle schede <b>i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga</b> . L'ordine delle <b>coalizioni e delle singole</b> liste <b>non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione</b> sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. <b>Sulle schede sono altresì riportati, per ciascun contrassegno di lista, il cognome e il nome dei relativi candidati nel collegio plurinomiale</b> .	2. Sulle schede l'ordine delle liste <b>è stabilito</b> con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. <b>Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a sinistra, il cognome e il nome del relativo candidato capolista nel collegio plurinomiale. A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza</b> .
	<b>2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste collegate o delle singole</b> liste ammesse al	<b>2-bis. In caso di svolgimento del ballottaggio, nella scheda unica nazionale sono riprodotti in due distinti rettangoli i contrassegni delle liste ammesse al ballottaggio. L'ordine delle liste</b>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	ballottaggio. L'ordine <i>delle coalizioni di liste e delle singole</i> liste ammesse al ballottaggio, <i>nonché l'ordine dei contrassegni delle liste collegate in coalizione sono stabiliti</i> con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.	ammesse al ballottaggio <i>è stabilito</i> con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale.
Articolo 32	Articolo 32	Articolo 32
I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella D, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 33	Articolo 33	Articolo 33
Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al Prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>e eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.</p>		
<p>La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Articolo 34</p>	<p>Articolo 34</p>	<p>Articolo 34</p>
<p>In ciascuna sezione è costituito un Ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
<p>Articolo 35</p>	<p>Articolo 35</p>	<p>Articolo 35</p>
<p>La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal Presidente della Corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Presso la Cancelleria di ciascuna Corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il Presidente della Corte d'appello trasmette ad ogni Comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli Uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di Pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 36	Articolo 36	Articolo 36
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 37	Articolo 37	Articolo 37
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 38	Articolo 38	Articolo 38
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

<b>D.P.R. 361/1957 (previgente)</b>	<b>A.S. 1385</b>	<b>Legge 52/2015</b>
Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:		
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
c) <i>Abrogato</i>		
d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.	<i>Identica</i>	<i>Identica</i>
Articolo 39	Articolo 39	Articolo 39
<i>Abrogato</i>		
Articolo 40	Articolo 40	Articolo 40
L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Lo scrutatore che assume le funzioni di vice presidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Tutti i membri dell'Ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 41	Articolo 41	Articolo 41
Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>TITOLO IV Della votazione</b>	<b>TITOLO IV Della votazione</b>	<b>TITOLO IV Della votazione</b>
Articolo 42	Articolo 42	Articolo 42
		<i>Art. 3 comma 1, lett. a)</i>
La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, <b>salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.</b>	La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.	La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico.
La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'Ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
tempo strettamente necessario.		
Il tavolo dell'Ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di handicap. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 43	Articolo 43	Articolo 43
Salvo le eccezioni previste dagli artt. 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 44	Articolo 44	Articolo 44
<p>Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria, possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.</p>	<i>Identico.</i>	<i>Identico</i>
Articolo 45	Articolo 45	Articolo 45
<p>Appena accertata la costituzione dell'Ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'art. 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Il presidente, previa constatazione dell'integrità</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.		
Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'art. 30.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>Articolo 46</b>	<b>Articolo 46</b>	<b>Articolo 46</b>
1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 47	Articolo 47	Articolo 47
Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli artt. 48, 49, 50 e 51.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 48	Articolo 48	Articolo 48
		<i>Art. 2, comma 18</i>
Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione del certificato elettorale, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune <b>della circoscrizione</b> . I rappresentanti delle liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando il certificato elettorale. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione del certificato elettorale.	Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione <b>della tessera elettorale</b> , nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, <b>previa presentazione della tessera elettorale</b> , nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del <b>collegio plurinominale</b> . I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni <b>del collegio plurinominale</b> , dove sono proposti, presentando <b>la tessera elettorale</b> . Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, <b>previa presentazione della tessera elettorale</b> .	Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione <b>della tessera elettorale</b> , nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune. I rappresentanti delle liste votano, <b>previa presentazione della tessera elettorale</b> , nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori del <b>collegio plurinominale</b> . I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni <b>del collegio plurinominale</b> , dove sono proposti, presentando <b>la tessera elettorale</b> . Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico, <b>previa presentazione della tessera elettorale</b> .
Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 49	Articolo 49	Articolo 49
I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel Comune, in cui si trovano per causa di servizio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale, e sono iscritti in una lista aggiunta.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 50	Articolo 50	Articolo 50
I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel Comune ove si trovano.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del Comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;		
b) certificato del Sindaco del Comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del Comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per causa di imbarco.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel Comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 51	Articolo 51	Articolo 51
I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'Istituto, ed è inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'Istituto stesso.</p>		
<p>Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione provvede:</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Articolo 52</p>	<p>Articolo 52</p>	<p>Articolo 52</p>
<p>Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda.		
Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 53	Articolo 53	Articolo 53
		<i>Art. 2, comma 19</i>
Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.	<i>Identico</i>	Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale <b>nel cui collegio plurinomiale</b> è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.		
Articolo 54	Articolo 54	Articolo 54
<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	
Articolo 55	Articolo 55	Articolo 55
Gli elettori non possono farsi rappresentare né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione,	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.</p>		
<p>Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Articolo 56</p>	<p>Articolo 56</p>	<p>Articolo 56</p>
<p>1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 57	Articolo 57	Articolo 57
<p>Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, sono indicati gli estremi del documento.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un Comando militare;</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli Ordini professionali, purché munite di fotografia.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 104.		
L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 66.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 58	Articolo 58	Articolo 58
		Art. 2, comma 20 Art. 3, comma 1, lett. b)
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un <b>solo</b> segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla <b>inumidendone la parte gommata</b> . Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.	L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un <b>solo</b> segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.	L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. <b>Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali.</b> Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando in ogni caso le modalità e il numero dei voti di preferenza che

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.</p>	<i>Identico</i>	l'elettore ha facoltà di esprimere.  <i>Identico</i>
<p>Uno dei membri dell'Ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 59	Articolo 59	Articolo 59
<p>Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista<sup>4</sup>.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

<sup>4</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	Articolo 59-bis	Articolo 59-bis
		Art. 2, comma 21
	1. Se l'elettore traccia un segno, <i>oltre che sul contrassegno della lista prescelta, anche</i> sul nominativo di un candidato della medesima lista, il voto è comunque attribuito alla lista.	1. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo <i>del candidato capolista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.</i>
	2. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo di un candidato di una lista, senza tracciare un segno sulla lista medesima, si intende che abbia votato per la lista che ha presentato il candidato prescelto.	2. Se l'elettore traccia un segno <i>su una linea posta a destra del contrassegno</i> , senza tracciare un segno <i>sul contrassegno della lista medesima</i> , si intende che abbia votato per la lista <i>stessa</i> .
	3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e su uno o più candidati appartenenti ad un'altra lista, il voto è nullo.	3. Se l'elettore <i>esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.</i>
	4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista, sul nominativo di uno o più candidati della medesima lista e sul nominativo di uno o più candidati di un'altra lista, il voto è nullo.	4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista <i>e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste</i> , il voto è nullo.
		5. <i>Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e sul nominativo di candidato capolista di altra lista, il voto è nullo.</i>
		6. <i>Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		<i>riconoscibile il voto.</i>
Articolo 60	Articolo 60	Articolo 60
<i>Abrogato</i>		
Articolo 60-bis	Articolo 60-bis	Articolo 60-bis
<i>Abrogato</i>		
Articolo 61	Articolo 61	Articolo 61
<i>Abrogato</i>		
Articolo 62	Articolo 62	Articolo 62
Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'Ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 63	Articolo 63	Articolo 63
Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'art. 58, è	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
annotata la consegna della nuova scheda.		
Articolo 64	Articolo 64	Articolo 64
1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'Ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

<b>D.P.R. 361/1957 (previgente)</b>	<b>A.S. 1385</b>	<b>Legge 52/2015</b>
Articolo 64- <i>bis</i>	Articolo 64- <i>bis</i>	Articolo 64- <i>bis</i>
1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 65	Articolo 65	
<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	
Articolo 66	Articolo 66	Articolo 66
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Tre membri almeno dell'Ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>TITOLO V Dello scrutinio</b>	<b>TITOLO V Dello scrutinio</b>	<b>TITOLO V Dello scrutinio</b>
Articolo 67	Articolo 67	Articolo 67
		<i>Art. 3, comma 1, lett. c) e d)</i>
Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64- <i>bis</i> , il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
lo scrutinio:		
1) dichiara chiusa la votazione;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al Pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;</p>	<p>2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, <b>per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;</b></p>	<p>2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli artt. 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'art. 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'Ufficio. Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, <b>per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;</b></p>
<p>3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al Pretore del mandamento.</p>	<p>3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, <b>per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.</b></p>	<p>3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindacato, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, <b>per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.</b></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 68	Articolo 68	Articolo 68
		<i>Art. 2, comma 22</i>
1. <i>Abrogato</i>		
2. <i>Abrogato</i>		
3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.	<i>Identico</i>	3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto <b>e il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza</b> . Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista <b>e dei voti di preferenza</b> .
3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.	<i>Identico</i>	3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista <b>e i voti di preferenza</b> . Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.		
5. <i>Abrogato</i>		
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 69	Articolo 69	Articolo 69
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 70	Articolo 70	Articolo 70
Salve le disposizioni di cui agli artt. 58, 59, 61 e	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.		
Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'art. 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli artt. 45 e 46.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 71	Articolo 71	Articolo 71
		<i>Art. 2, comma 23</i>
Il presidente, udito il parere degli scrutatori:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87 sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.	<i>Identico</i>	2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista <b>e dei voti di preferenza</b> contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'art. 76.
I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.	<i>Identico</i>	I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste <b>e per i singoli candidati</b> , a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.
Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.		
Articolo 72	Articolo 72	Articolo 72
Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza appendice o numero o bollo o firma dello scrutatore;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Abrogato</i>		
I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I plichi di cui alle lettere a), b) e c) devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'Ufficio centrale circoscrizionale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Il plico di cui alla lettera d) deve essere depositato nella Cancelleria della Pretura, ai sensi del quinto comma dell'art. 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 73</p>	<p>Articolo 73</p>	<p>Articolo 73</p>
<p>Le operazioni di cui all'art. 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Se per causa di forza maggiore l'Ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'art. 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'Ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.		
In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 75.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 74	Articolo 74	Articolo 74
Il verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il verbale è atto pubblico.	<i>Identico</i>	
Articolo 75	Articolo 75	Articolo 75
Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla Prefettura, tramite il Comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'art. 72 alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>La Cancelleria del Tribunale provvede all'immediato inoltrare alla Cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'art. 73.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'art. 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'Ufficio della sezione, al Pretore, il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Pretura e la propria firma e redige verbale della consegna.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<i>Abrogato</i>		
<i>Abrogato</i>		
<i>Abrogato</i>		
Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il Presidente della Corte di appello o del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal Comune e rimborsate dallo Stato.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 76	Articolo 76	Articolo 76
L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'art. 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente della Corte d'appello o del Tribunale, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.		
Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto dell'art. 81.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla Segreteria del Comune dove ha sede la sezione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 77	Articolo 77	Articolo 77
		<i>Art. 2, comma 24</i>
1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;	<i>Identico</i>	1) determina la cifra elettorale <b>di collegio di ciascuna</b> lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti <b>validi</b> conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali <b>del collegio plurinomiale</b> ;
		<b>2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma</b>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		<i>delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;</i>
		<i>3) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;</i>
		<i>4) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinomiale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo e come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;</i>
		<i>5) per ciascun collegio plurinomiale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;</i>
2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.	<i>Identico</i>	<i>6) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale <b>di cui al numero 2)</b>, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione <b>di cui al numero 3)</b>.</i>
Articolo 78	Articolo 78	Articolo 78
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 79	Articolo 79	Articolo 79
L'Ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'art. 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'Ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Nessun elettore può entrare armato.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'Ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'art. 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 80	Articolo 80	Articolo 80
<i>Abrogato</i>		-
Articolo 81	Articolo 81	Articolo 81
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Abrogato</i>		
<i>Abrogato</i>		
Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Abrogato</i>		
Il secondo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 82	Articolo 82	Articolo 82
Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla Prefettura della Provincia nel cui territorio ha sede l'Ufficio centrale circoscrizionale.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 83	Articolo 83	Articolo 83
		Art. 2, comma 25
1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;</b>	<b>2) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate computando quelle che si siano presentate in meno di un quarto dei collegi plurinominali, con arrotondamento all'unità inferiore, solo nel caso in cui siano ammesse al riparto ai sensi del numero 5);</b>	<b>Soppresso</b>
	<b>2-bis) individua la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;</b>	<b>2) individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;</b>
3) individua quindi:	3) individua quindi:	
<b>a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei</b>	<b>a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei</b>	

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p><i>voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;</i></p>	<p><i>validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;</i></p>	
<p>b) le <i>singole</i> liste <i>non collegate</i> che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le <i>singole</i> liste <i>non collegate</i> rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, <i>nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;</i></p>	<p>b) le <i>singole</i> liste <i>non collegate</i> che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'<b>8</b> per cento dei voti validi espressi, le <i>singole</i> liste <i>non collegate</i> rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente <b>in una regione ad autonomia speciale</b>, il cui statuto <b>preveda</b> una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi <b>nella regione medesima</b>, <i>nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;</i></p>	<p>3) individua quindi le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno <b>il 3</b> per cento dei voti validi espressi, le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente <b>in una regione ad autonomia speciale</b>, il cui statuto <b>preveda</b> una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che <b>abbiano</b> conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi <b>nella regione medesima</b>;</p>
<p>4) <i>tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b),</i> procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine</p>	<p>4) procede al riparto dei seggi tra <b>le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e</b> le liste di cui al numero 3), <b>lettera b),</b> in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine</p>	<p>4) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 3), in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui al</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle <b>coalizioni di liste o singole</b> liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle <b>coalizioni di liste o singole</b> liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che <b>hanno</b> conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che <b>hanno</b> conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>
<p><b>6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi</b></p>	<p><b>5) individua quindi nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4,5 per cento dei voti validi espressi e le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;</b></p>	<p><b>Soppresso</b></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<i>espressi;</i>		
	6) verifica se la cifra elettorale nazionale della <i>coalizione di liste o singola lista</i> con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2-bis corrisponda ad almeno il 37 per cento del totale dei voti validi espressi;	5) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2, corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi;
5) [verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi <sup>5</sup> ];]	7) verifica quindi se <i>la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto una cifra elettorale nazionale corrispondente ad almeno il 37 per cento dei voti validi espressi</i> abbia conseguito almeno 340 seggi <i>ovvero abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 618, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale dei voti validamente espressi, aumentata di 15 punti percentuali;</i>	6) verifica quindi se <i>tale lista</i> abbia conseguito almeno 340 seggi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). <i>A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il</i>	8) qualora la verifica di cui al numero 7) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 5). <i>Per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 5) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero</i>	7) qualora la verifica di cui al numero 6) abbia dato esito positivo, <i>resta ferma l'attribuzione dei seggi</i> ai sensi del numero 4);

<sup>5</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente numero.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p><i>numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);</i></p>	<p><i>dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);</i></p>	
<p>8) <b>salvo quanto disposto dal comma 2</b>, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle <b>varie coalizioni di liste o singole</b> liste di cui al numero 3). A tale fine, <b>per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente</b>, per ciascuna lista di cui al numero 3), <b>lettera b)</b>, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna <b>coalizione di liste o</b> lista di cui al numero 3). I</p>	<p>9) procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle <b>varie coalizioni di liste o singole</b> liste di cui al numero 3). A tale fine, <b>per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che la compongono e che abbiano i requisiti di cui al numero 2) per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente</b>, per ciascuna lista di cui al numero 3), <b>lettera b)</b>, divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna <b>coalizione di liste o singola</b> lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono</p>	<p><b>8)</b> procede poi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna lista di cui al numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Moltiplica quindi ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso</p>



## D.P.R. 361/1957 (previgente)

## A.S. 1385

## Legge 52/2015

seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o singole** liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle **coalizioni di liste o singole** liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna **coalizione di liste o singola** lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla **coalizione di liste o singola** lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più **coalizioni o singole liste**, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre **coalizioni di liste o singole** liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla **coalizione di liste o singola** lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le **coalizioni di liste o singole** liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali **coalizioni di liste o singole** liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più **coalizioni di liste o singole** liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla **coalizione di liste o alla singola** lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel

rispettivamente assegnati alle **coalizioni di liste o singole** liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle **coalizioni di liste o singole** liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna **coalizione di liste o singola** lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla **coalizione di liste o singola** lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più **coalizioni o singole** liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre **coalizioni di liste o singole** liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla **coalizione di liste o singola** lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le **coalizioni di liste o singole** liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali **coalizioni di liste o singole** liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più **coalizioni di liste o singole** liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla **coalizione di liste o alla singola** lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, **in caso di parità, a quella con la maggiore cifra**

negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, **in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.** Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi **nelle** circoscrizioni nelle

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla <b>coalizione di liste o lista singola</b> eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla <b>coalizione di liste o lista singola</b> deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;</p>	<p><b>elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue nella graduatoria decrescente dei seggi eccedenti, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario ed attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria, nella medesima circoscrizione.</b> Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla <b>coalizione di liste o singola</b> lista eccedentaria vengono sottratti i seggi <b>nelle</b> circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla <b>coalizione di liste o singola</b> lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi <b>nelle</b> altre circoscrizioni nelle quali <b>abbia</b> le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;</p>	<p>quali essa li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione, e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi <b>nelle</b> altre circoscrizioni nelle quali <b>abbia</b> le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.</p>
<p><b>9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio</b> procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della</p>	<p><b>10)</b> procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero <b>5)</b> per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero <b>9)</b>. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La</p>	<p><b>Soppresso</b></p>

coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). **In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti,**

parte intera del quoziente così **ottenuto** rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero **8)**. In caso negativo, procede ai sensi del numero **9), ottavo periodo e seguenti.**

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.</p>		
<p>2. <i>[Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza]<sup>6</sup>.</i></p>	<p>2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 7), abbia dato esito negativo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale <b>non abbia già conseguito una percentuale di seggi sul totale di 618, pari almeno alla percentuale, arrotondata alla prima cifra decimale, della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 15 punti percentuali, ad essa</b> viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, <b>ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. Il numero di seggi aggiuntivi è calcolato con arrotondamento delle parti decimali all'unità intera più prossima.</b> In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta <b>coalizione di liste o singola lista.</b> L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della <b>coalizione o della singola lista per il numero dei seggi assegnato,</b> ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di</p>	<p>2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, <b>alla</b> lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere <b>il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6.</b> In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.</p>

<sup>6</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 4 dicembre 2013-13 gennaio 2014, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti <b>277</b> seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>	<p>maggioranza.</p> <p>3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, <b>in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla <i>coalizione di liste o singola</i> lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2</b>, tra le altre <i>coalizioni di liste e singole</i> liste di cui al comma 1, numero 3). A <b>questo</b> fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per <b>tale numero</b>, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna <i>coalizione di liste o singola</i> lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così <b>ottenuto</b> rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna <i>coalizione di liste o singola</i> lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle <i>coalizioni di liste o singole</i> liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che <b>abbiano</b> conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>	<p>3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, <b>in numero pari alla differenza tra 618 e il totale dei seggi assegnati alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 2</b>, tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3). A <b>questo</b> fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per <b>tale numero</b>, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così <b>ottenuto</b> rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che <b>abbiano</b> conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.</p>
<p><b>4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.</b></p>	<p><b>4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 8), periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.</b></p>	<p><b>Soppresso</b></p>
<p>5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste</p>	<p>5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste</p>	<p><b>4.</b> Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede <b>infine</b> ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.</p>	<p>ammesse al riparto ai sensi <b>dei commi 2, 3 e 4</b>, l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, numeri <b>9) e 10)</b>. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza <b>di cui al comma 2</b> per la <b>coalizione di liste o singola</b> lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre <b>coalizioni di liste o singole</b> liste.</p>	<p>ammesse al riparto ai sensi <b>dei commi 2 e 3</b> l'Ufficio procede ai sensi del comma 1, <b>numero 8)</b>. A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza <b>di cui al comma 2</b> per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza di cui al comma 3 per le altre liste.</p>
	<p><b>6.</b> Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste <b>o le coalizioni di liste</b> che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla <b>coalizione di liste o singola</b> lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna 321 seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre <b>coalizioni di liste e singole</b> liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi dei commi 4 e 5.</p>	<p><b>5.</b> Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali e che abbiano i requisiti di cui al comma 1, numero 3). Alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio l'Ufficio assegna <b>340</b> seggi. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi <b>del comma 4</b><sup>7</sup>.</p>
	<p><b>7.</b> I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per l'individuazione <b>della coalizione</b></p>	<p><b>6.</b> I voti espressi nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/<b>Südtirol</b> e Valle d'Aosta/<b>Vallée d'Aoste</b> sono calcolati: per la determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste ai fini del raggiungimento delle soglie di cui al comma 1, numero 3); per</p>

<sup>7</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente comma, come sostituito dall'art. 2, comma 25, della legge n. 52 del 2015.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>di liste o</i> della lista <i>singola</i> che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero <i>delle coalizioni di liste o</i> delle liste <i>singole</i> ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento delle percentuali di cui al comma 1, numero 6) <i>e al comma 2</i>. Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.</p>	<p>l'individuazione della lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale nazionale ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento <i>della percentuale</i> di cui al comma 1, numero 5). Essi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale.</p>
<p>6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>	<p>8. L'Ufficio centrale nazionale <b>comunica</b> ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>	<p>7. L'Ufficio centrale nazionale <b>comunica</b> ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.</p>
<p>7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>	<p>9. <i>Identico</i></p>	<p>8. <i>Identico</i></p>
	<p><b>Articolo 83-bis</b></p>	<p><b>Articolo 83-bis</b></p>
	<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 8, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste:</p>	<p>1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 7, procede alla attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste</p>
	<p>1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista <i>o delle liste</i> di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza, <i>di seguito denominate "gruppo di</i></p>	<p>1) qualora i seggi siano stati assegnati alle liste con attribuzione del premio di maggioranza, determina ai fini della ripartizione il quoziente elettorale circoscrizionale della lista di maggioranza e il quoziente elettorale circoscrizionale delle liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il</p>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>liste". Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato. Qualora l'Ufficio centrale nazionale non abbia proceduto alla attribuzione del premio di maggioranza, il quoziente elettorale circoscrizionale è cumulativamente determinato dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione per il totale dei seggi loro assegnati e trascurando la parte frazionaria del risultato;</i></p>	<p>totale delle cifre elettorali circoscrizionali <i>della lista di maggioranza e del gruppo di liste di minoranza</i> per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato.</p>
	<p>2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria o, <i>in caso di coalizione di liste, il totale delle cifre elettorali delle liste della coalizione maggioritaria</i> per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale alle liste della coalizione maggioritaria. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di</p>	<p>2) nel caso in cui sia stato assegnato il premio di maggioranza, divide, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale della lista maggioritaria per il quoziente elettorale di maggioranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio plurinominale <i>alla lista maggioritaria</i>. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nel collegio al gruppo di liste di minoranza. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel</p>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle <i>coalizioni di liste o singole</i> liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;</p>	<p>collegio <i>alla lista di maggioranza e al</i> gruppo di liste <i>di minoranza</i>. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati <i>alla lista di maggioranza o al gruppo</i> di liste <i>di minoranza</i> per i quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;</p>
	<p>3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario. <i>Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento al medesimo collegio ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, al gruppo di liste eccedentario vengono sottratti i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e al gruppo di liste deficitario sono conseguentemente attribuiti seggi nei collegi nei quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;</i></p>	<p>3) successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi <i>alla lista di maggioranza e al</i> gruppo di liste <i>di minoranza</i> corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, <i>alla lista di maggioranza o al</i> gruppo di liste <i>di minoranza</i> che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e li assegna, nei medesimi collegi, <i>alla lista di maggioranza o</i> al gruppo di liste <i>di minoranza</i> deficitario;</p>

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, determina il quoziente di collegio di ciascun gruppo di liste dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, procede come descritto al numero 3), secondo periodo e seguenti;

4) l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste *del* gruppo di liste *di minoranza*. A tale fine, determina il quoziente di collegio *del* gruppo di liste *di minoranza* dividendo il totale delle cifre elettorali di collegio delle liste che compongono il gruppo per il numero dei seggi assegnati al gruppo stesso nel collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista del gruppo per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, *determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di questi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di questi,*

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		<p><i>alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo alla assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie;</i></p>
	<p>5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, utilizzando il quoziente circoscrizionale determinato ai sensi del numero 1), terzo periodo. Successivamente procede all'attribuzione dei seggi a ciascuna lista nei collegi plurinominali secondo la procedura descritta al numero 4) per ciascun gruppo di liste.</p>	<p>5) qualora l'Ufficio centrale nazionale abbia assegnato i seggi alle liste senza attribuire il premio di maggioranza, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali considerando singolarmente ciascuna lista, <i>con le medesime modalità stabilite</i> al numero 4) per <i>l'attribuzione dei seggi alle liste del gruppo di liste di minoranza.</i></p>
	<p>2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>	<p>2. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.</p>
Articolo 84	Articolo 84	Articolo 84
		Art. 2, comma 26
1. Il presidente dell'Ufficio centrale	1. Al termine delle operazioni di cui	1. Al termine delle operazioni di cui

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.</p>	<p><b>all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale</b> proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine <b>numerico</b> di presentazione.</p>	<p><b>all'articolo 83-bis, l'Ufficio centrale circoscrizionale</b> proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, <b>a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in ordine decrescente.</b></p>
<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.</p>	<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati <b>presentati in un collegio plurinominale</b> e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti <b>in quel collegio</b>, l'Ufficio centrale <b>circoscrizionale</b> assegna i seggi alla lista <b>negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione</b> in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti <b>negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione</b> in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.</p>	<p>2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati <b>presentati in un collegio plurinominale</b> e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti <b>in quel collegio</b>, l'Ufficio centrale <b>circoscrizionale</b> assegna i seggi alla lista <b>negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione</b> in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, <b>a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in</b> ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti <b>negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione</b> in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, <b>a partire dal candidato capolista e successivamente in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato, in</b> ordine decrescente.</p>
<p>3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del</p>	<p>3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, <b>l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del</b></p>	<p>3. Qualora, al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, <b>l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del</b></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.</p>	<p>quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.</p>	<p>quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2.</p>
	<p><i>4. Qualora, al termine delle operazioni di cui ai commi 2 e 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti, in altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.</i></p>	<p><b>Soppresso</b></p>
<p>4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>	<p>5. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>	<p>4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.</p>
<p>5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.</p>	<p><b>Soppresso</b></p>	<p><b>Soppresso</b></p>
<p>6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p>5. <i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture - uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.		
Articolo 85	Articolo 85	Articolo 85
		<i>Art. 2, comma 27</i>
1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.	1. Il deputato eletto in più <b>collegi plurinominali</b> deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale <b>collegio plurinominale</b> prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.	1. Il deputato eletto in più <b>collegi plurinominali</b> deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale <b>collegio plurinominale</b> prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio <sup>8</sup> .
Articolo 86	Articolo 86	Articolo 86
		<i>Art. 2, comma 28</i>
1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.	<i>Identico</i>	1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito <b>del medesimo collegio plurinominale</b> , al candidato <b>non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze</b> .
2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.	<i>Identico</i>	3. Nel caso in cui rimanga vacante <b>un seggio dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto</b>

<sup>8</sup> La Corte costituzionale, con sentenza 25 gennaio-9 febbraio 2017, n. 35 (Gazz. Uff. 15 febbraio 2017, n. 7 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, come modificato dall'art. 2, comma 27, della legge n. 52 del 2015, nella parte in cui consente al deputato eletto in più collegi plurinominali di dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale collegio plurinominale prescelga.

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		<p><i>Adige/Südtirol</i> si procede ad elezioni suppletive.</p> <p><b>3-bis. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/ Südtirol con metodo proporzionale, il seggio è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.</b></p>
<p>4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 87</p>	<p>Articolo 87</p>	<p>Articolo 87</p>
<p>Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Le proteste e i reclami non presentati agli Uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 88	Articolo 88	Articolo 88
<p>I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'Amministrazione presso cui erano in servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'Amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della</p>	<p><i>Identico</i></p>	<p><i>Identico</i></p>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.		
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I magistrati in aspettativa ai sensi dell'art. 8 conservano il trattamento di cui godevano.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 89	<i>Identico</i>	Articolo 89
È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 90	Articolo 90	Articolo 90
Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
debba essere mantenuto.		
Articolo 91	Articolo 91	Articolo 91
Non è ammessa rinunzia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'art. 69 della Costituzione.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
		<i>Art. 2, comma 29</i>
<b>TITOLO VI</b> <b>Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige</b>	<b>TITOLO VI</b> <b>Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige</b>	<b>TITOLO VI</b> <b>Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d'Aosta/<i>Vallée d'Aoste</i> Trentino-Alto Adige/<i>Südtirol</i></b>
Articolo 92	Articolo 92	Articolo 92
		<i>Art. 2, comma 30</i>
L'elezione uninominale nel Collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'art. 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;	1) <i>Identico</i>	1) <i>Identico</i>
	<b>1-bis) I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista e della <i>cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate</i> quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista o <i>coalizione di liste</i> che ha ottenuto la maggiore</b>	<b>1-bis) i voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/<i>Vallée d'Aoste</i> sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando <i>questa concorre</i> alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. Dei voti espressi nel collegio della Valle</b>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>cifra elettorale nazionale, <i>nonché nella determinazione della percentuale della cifra elettorale nazionale che consente l'attribuzione del numero aggiuntivo di seggi</i>. Dei voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista <i>o dalla coalizione di liste</i> che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.</p>	<p>d'Aosta/<i>Vallée d'Aoste</i> non si tiene conto ai fini dell'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. Il seggio attribuito nel collegio della Valle d'Aosta/<i>Vallée d'Aoste</i> è computato nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista <i>o quando tale lista è collegata al candidato proclamato eletto</i>;</p>
<p>2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;</p>	<p>2) <i>Identico</i></p>	<p>2) <i>Identico</i></p>
	<p><i>2-bis</i>) le liste di cui all'articolo 14, <i>singole o coalizzate</i>, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella dichiarazione di collegamento il candidato indica il contrassegno che accompagna il suo</p>	<p><i>2-bis</i>) le liste di cui all'articolo 14, presentano candidati, ad esse collegati, nel collegio uninominale. <i>Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo</i>;</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	nome e il suo cognome sulla scheda elettorale;	
3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta;	3) <i>Identico</i>	3) <i>Identico</i>
4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge.	4) <i>Identico</i>	4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito <b>dall'articolo 93-ter, comma 1.</b>
<p>L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.</p> <p>Una scheda valida rappresenta un voto individuale.</p>	<p><b>L'elettore esprime un unico voto tracciando un segno sul contrassegno della singola lista collegata al candidato nel collegio uninominale. Tale voto si intende espresso anche per il candidato. Se l'elettore traccia un unico segno sul nominativo del candidato, il voto si intende espresso anche per la lista collegata. Se l'elettore traccia un segno sul nominativo del candidato collegato ad una coalizione di liste, il voto è valido in favore del candidato, ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui è collegato.</b></p>	<p><b>L'elettore esprime <i>un voto unico</i>, tracciando un <i>unico</i> segno sul contrassegno della lista <i>prescelta</i>. Il voto espresso <i>in favore della lista o di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato quando il candidato è collegato ad una sola lista. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.</i></b></p>
	Articolo 93	Articolo 93
		<i>Art. 2, comma 31</i>
Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di	<i>Identico</i>	Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'art. 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Ufficio centrale elettorale.		<i>Ufficio centrale circoscrizionale.</i>
	<i>(aggiunto come ultimo comma)</i> L'ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:	L'ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
	a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;	a) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
	b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista <i>singola o da ciascuna coalizione di liste</i> e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;	b) somma i voti ottenuti da ciascuna lista e, correlativamente, i voti di ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
	c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista, singola o coalizzata cui il candidato è collegato ovvero dai voti validi ad esso attribuiti. Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o <i>coalizione di liste</i> . L'ufficio centrale elettorale comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale. <i>Si applicano le disposizioni degli articoli 93-ter e 93-quater in quanto compatibili.</i>	c) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista <i>o dalle liste</i> cui <i>questi</i> è collegato <i>e dei</i> voti attribuiti <i>al candidato ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, ultimo periodo</i> . Determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. <i>Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione</i> . L'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il nominativo del candidato eletto, con indicazione <i>della lista</i> o delle liste alle quali è collegato, il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di cui all'articolo 14 e il totale dei voti validi nel collegio <i>nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'art. 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo</i> . La scheda per il

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
		ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.
È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.	<i>Identico</i>	È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, <b>anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3).</b>
In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
	<b>Articolo 93-bis</b>	<b>Articolo 93-bis</b>
		<i>Art. 2, comma 32</i>
	<p>1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui agli articoli del presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti per due terzi a candidati presenti nella lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale o, altrimenti, presenti nella lista della coalizione circoscrizionale di liste collegate, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, alla coalizione di liste o alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale, o ancora, alla coalizione di liste o singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio. <b>I seggi restanti sono ripartiti con metodo proporzionale fra le altre coalizioni di liste o singole liste della</b></p>	<p>1. L'elezione nei collegi uninominali e nelle liste proporzionali della circoscrizione Trentino-Alto Adige/<b>Südtirol</b> è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui <b>al</b> presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti <b>con le modalità di cui all'articolo 93-quater, commi 4, 5, 6 e 7.</b> I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/<b>Südtirol</b> sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista quando <b>questa concorre</b> alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>circoscrizione.</i> I voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati dall'Ufficio centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista <i>e della cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate</i> quando queste concorrono alla determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi, e alla determinazione della <i>coalizione di liste o singola</i> lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale. L'Ufficio centrale nazionale non tiene conto della quota parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista, <i>ovvero coalizione di liste</i> che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista, ovvero da uno o più contrassegni presentati da liste appartenenti alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.</p>	<p>parte dei voti espressi nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/<i>Südtirol</i> nelle operazioni di calcolo effettuate per l'attribuzione dei seggi nelle altre circoscrizioni. I seggi attribuiti nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/<i>Südtirol</i> sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, quando il candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal medesimo contrassegno di quella lista ovvero <i>quando tale lista è collegata in un collegio uninominale ad un candidato proclamato eletto.</i></p>
	<p>2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali.</p>	<p>2. Con il decreto di cui all'articolo 3 è determinato il numero dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/<i>Südtirol</i> non assegnati nei collegi uninominali.</p>
	<p>3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1,</p>	<p>3. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati i quali si collegano a <i>una o più</i> liste di cui</p>

comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella *stessa* dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali le stesse dichiarano congiuntamente quali sono il contrassegno, ovvero i contrassegni, tra quelli presentati ai sensi dell'articolo 14, che contraddistinguono il candidato nel collegio uninominale e la lista, ovvero le liste circoscrizionali a quello collegate. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.

all'articolo 1, comma 2, presentate ai sensi del comma 7 del presente articolo, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. *Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato.* Nell'ipotesi di collegamento con più liste, *il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale* indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Qualora più liste dichiarino di presentare la medesima candidatura in uno o più collegi uninominali, le stesse dichiarano congiuntamente *i contrassegni che nella scheda elettorale accompagnano il nome ed il cognome del candidato.* Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla. È nulla la candidatura in una lista circoscrizionale di un candidato presente in un collegio uninominale.



	<p>4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. <i>È nulla la candidatura di un candidato contraddistinto da contrassegni di liste collegate a coalizioni differenti ai sensi dell'articolo 14-bis.</i> Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p>	<p>4. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con cui si intende contraddistinguerlo, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui all'articolo 93-ter, comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.</p>
	<p>5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da</p>	<p>5. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel collegio o, in caso di collegi compresi in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tali collegi. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.	uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
	<p>6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.</p>	<p>6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi né in altra circoscrizione.</p>
	<p>7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. <i>Qualora i presentatori delle liste circoscrizionali intendano effettuare il collegamento delle rispettive liste in coalizione ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numeri 3) e 5), nonché ai fini di cui al comma 2 del</i></p>	<p>7. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, devono collegarsi ad una candidatura in uno o più collegi uninominali. All'atto della presentazione della lista i presentatori indicano il contrassegno della lista, la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato che la presenta, nonché il contrassegno ovvero i contrassegni delle candidature uninominali cui la lista è collegata. Nessuna lista può essere collegata a più di una candidatura nel medesimo collegio uninominale. La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>medesimo articolo 83, le dichiarazioni di collegamento sono effettuate nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14 e 14-bis.</i> La dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali che concorrono alla assegnazione dei seggi in ragione proporzionale deve essere sottoscritta da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.</p>	<p>iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella circoscrizione. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi di cui al comma 2. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della lista è ridotto della metà.</p>
	<p>8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.</p>	<p>8. La presentazione delle liste circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.</p>
	<p>Articolo 93-ter</p>	<p>Articolo 93-ter</p>
	<p>1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui</p>	<p>1. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno della lista circoscrizionale con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del rispettivo candidato nel collegio uninominale. I contrassegni delle liste circoscrizionali e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.</p>	<p>all'articolo 24. Qualora più liste circoscrizionali abbiano dichiarato di collegarsi al medesimo candidato nel collegio uninominale, i rispettivi contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il cognome e il nome del candidato a queste collegato.</p>
	<p>2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.</p>	<p>2. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno della lista circoscrizionale prescelta. Il voto espresso in favore della lista ovvero di una delle liste cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore della lista cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad una sola lista circoscrizionale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più liste circoscrizionali è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcuna delle liste cui questi è collegato.</p>
	<p>3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.</p>	<p>3. La scheda per il ballottaggio è la medesima con la quale la votazione si svolge sull'intero territorio nazionale.</p>
	<p>Articolo 93-<i>quater</i></p>	<p>Articolo 93-<i>quater</i></p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	1. L'Ufficio centrale elettorale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:	1. L'Ufficio centrale <b>circoscrizionale</b> procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:
	a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;	a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
	b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;	b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali;
	c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;	c) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle modalità di cui all'articolo 93-ter, comma 2, nei collegi uninominali dai candidati collegati con la lista ai sensi dell'articolo 93-bis;
	d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;	d) determina la cifra individuale ottenuta da ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalla lista ovvero dalle liste cui il candidato è collegato e dei voti validi a lui attribuiti ai sensi dell'articolo 93-ter, comma 2, quando il medesimo voto non sia stato attribuito ad alcuna delle liste a lui collegate;
	e) <i>determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste tra loro collegate ai sensi dell'articolo 14-bis.</i>	<b>Soppressa</b>
	2. Il presidente dell'Ufficio centrale elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha	2. Il presidente dell'Ufficio centrale <b>circoscrizionale</b> , in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.</p>	<p>candidato che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale <i>anche se non collegato ad una lista ammessa ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 3</i>). In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.</p>
	<p>3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale elettorale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna <i>coalizione di liste o singola</i> lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale, proclamati eletti ai sensi del comma 2.</p>	<p>3. Ai fini delle determinazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), l'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale di ciascuna lista circoscrizionale, il totale dei voti validi nella circoscrizione e, per ciascuna lista cui sono collegati, il numero dei candidati nel collegio uninominale proclamati eletti ai sensi del comma 2.</p>
	<p>4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale elettorale in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.</p>	<p>4. L'attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale è fatta dall'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> in conformità con le determinazioni assunte dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero <i>7</i>), ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio.</p>
	<p>5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale elettorale determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla</p>	<p>5. Per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, l'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> determina per ciascuna delle liste ammesse la cifra elettorale con la quale essa concorre alla assegnazione di quei seggi. Tale cifra è data dal totale dei voti validi ad essa attribuiti ai sensi del comma 1, lettera c), detratto, per ciascun collegio uninominale in cui è stato eletto ai sensi del comma 2 un candidato collegato alla</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene <i>pro quota</i> in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.</p>	<p>medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità, e, comunque, non inferiore al 25 per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto. Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene <i>pro quota</i> in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.</p>
	<p>6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle <i>coalizioni di liste e alle singole</i> liste. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste e singola lista divide le rispettive cifre elettorali come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito alla <i>coalizione di liste, ovvero alla singola</i> lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una <i>coalizione di liste o singola</i> lista spettano più seggi di quanti sono i suoi</p>	<p>6. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma <i>1, numero 7</i>), l'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i>, ricevutane comunicazione, procede alla ripartizione dei seggi da attribuire alle liste <i>di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3</i>). A tal fine, per ciascuna <i>di tali liste</i>, divide le rispettive cifre elettorali, come determinate ai sensi del comma 5, successivamente per uno, due, tre... sino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere e sceglie, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai deputati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati alle liste in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della</p>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p>candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. <i>Con le medesime modalità ripartisce fra le liste ammesse di ciascuna coalizione i seggi eventualmente attribuiti ad una coalizione di liste.</i> L'Ufficio centrale elettorale proclama <i>quindi</i> eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.</p>	<p>graduatoria di quoziente. L'Ufficio centrale <i>circoscrizionale</i> proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono.</p>
	<p>7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 8), ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio centrale elettorale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-<i>bis</i>, comma 2 alla <i>coalizione di liste o singola</i> lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre <i>coalizioni di liste e</i> liste ammesse. Procedo quindi a ripartire i seggi assegnati con le modalità di cui al comma 6.</p>	<p>7. Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma <i>2</i>, ovvero a seguito dell'esito del ballottaggio, l'Ufficio elettorale <i>circoscrizionale</i>, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-<i>bis</i>, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale, ovvero ha ottenuto il maggior numero di voti nel turno di ballottaggio, e i seggi restanti alle altre liste ammesse. Procedo quindi a ripartire con le modalità di cui al comma 6 i seggi assegnati <i>alle altre liste ammesse.</i> <i>L'Ufficio elettorale circoscrizionale proclama eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni lista, i candidati della lista medesima secondo l'ordine in cui essi si succedono. I seggi assegnati alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale sono computati nel numero dei seggi ottenuti dalla medesima lista a livello nazionale.</i></p>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
TITOLO VII Disposizioni penali	TITOLO VII Disposizioni penali	TITOLO VII Disposizioni penali
Articolo 94	Articolo 94	Articolo 94
<p>Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 95	Articolo 95	Articolo 95
<p>Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 96	Articolo 96	Articolo 96
<p>Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
<p>più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000, anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.</p>		
<p>La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Articolo 97</p>	<p>Articolo 97</p>	<p>Articolo 97</p>
<p>Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.		
Articolo 98	Articolo 98	Articolo 98
Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 99	Articolo 99	Articolo 99
Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 100	Articolo 100	Articolo 100
Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.		
Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 101	Articolo 101	Articolo 101
Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
anni.		
<p>Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000, salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 102	Articolo 102	Articolo 102
<p>Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 103	Articolo 103	Articolo 103
<p>Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<p>Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000.		
Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 104	Articolo 104	Articolo 104
Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 2.000.000. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.		
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.		
Articolo 105	Articolo 105	Articolo 105
Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 106	Articolo 106	Articolo 106
L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 107	Articolo 107	Articolo 107
I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 108	Articolo 108	Articolo 108
Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>



D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.		
Articolo 109	Articolo 109	Articolo 109
L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 110	Articolo 110	Articolo 110
L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Identico</i>
Articolo 111	Articolo 111	Articolo 111
Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 112	Articolo 112	Articolo 112
Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

<b>D.P.R. 361/1957 (previgente)</b>	<b>A.S. 1385</b>	<b>Legge 52/2015</b>
Articolo 113	Articolo 113	Articolo 113
Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 114	Articolo 114	Articolo 114
L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>TITOLO VIII Disposizioni finali</b>	<b>TITOLO VIII Disposizioni finali</b>	<b>TITOLO VIII Disposizioni finali</b>
Articolo 115	Articolo 115	Articolo 115
<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>	<i>Abrogato</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
Articolo 116	Articolo 116	
<p>In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 117	Articolo 117	
<p>Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 118	Articolo 118	
<p>Al personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in Comune diverso da quello ove si trova la sede dell'Ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto.</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 119	Articolo 119	
<p>1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di</p>	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

D.P.R. 361/1957 (previgente)	A.S. 1385	Legge 52/2015
gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.		
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
Articolo 120	Articolo 120	
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>
<b>TITOLO IX</b> <b>Disposizione transitoria</b>	<b>TITOLO IX</b> <b>Disposizione transitoria</b>	<b>TITOLO IX</b> <b>Disposizione transitoria</b>
Articolo 121	Articolo 121	
Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei Sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche Amministrazioni, di cui agli artt. 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.	<i>Identico</i>	<i>Identico</i>

**TABELLA 2**

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
<i>omissis</i>	
Articolo 4	Articolo 4
	<i>Art. 2, comma 37</i>
<p>1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.</p>	<i>Identico</i>
<p>2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di <i>referendum</i> popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.</p>	<i>Identico</i>
<p>3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.</p>	<i>Identico</i>
<p>4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.</p>	<i>Identico</i>
<p>5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella</p>	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.	
	<b>Articolo 4-bis</b>
	<p><i>1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.</i></p>
	<p><i>2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.</i></p>
	<p><i>3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in</i></p>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
	<i>elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.</i>
	<i>4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.</i>
	<i>5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.</i>
	<i>6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.</i>
<i>omissis</i>	
Articolo 12	Articolo 12
1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.	<i>Identico</i>
2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
<p>3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.</p>	<p>3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori <b>ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge</b> il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.</p>
<p>4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, <b>all'elettore che si presenti personalmente</b>, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.</p>	<p>5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.</p>
<p>6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.</p>	<p>7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente <b>agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge</b>. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.</p>



Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
<p>8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 13</p>	<p>Articolo 13</p>
<p>1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.</p>	<p>1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori <b>ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge</b>, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.</p>
<p>2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente e uno quelle di segretario.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>Articolo 14</p>	<p>Articolo 14</p>
<p>1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto</p>	<p>2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica <b>degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7</b>, dei</p>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.	cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:	<i>Identico</i>
a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;	<i>Identico</i>
b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;	<i>Identico</i>
c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:	<i>Identico</i>
1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;	<i>Identico</i>
2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;	<i>Identico</i>
3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;	<i>Identico</i>
4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:	<i>Identico</i>
1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;	<i>Identico</i>
2) il presidente, ricevuta la scheda, appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;	<i>Identico</i>
3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.	<i>Identico</i>
4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.	<i>Identico</i>
5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	
Articolo 19	Articolo 19
<p><b>1. <i>Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:</i></b></p> <p><b><i>a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;</i></b></p> <p><b><i>b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i</i></b></p>	<b>Soppresso</b>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
<i>diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.</i>	
<i>2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.</i>	
<i>3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.</i>	
<i>4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.</i>	
Articolo 20	Articolo 20
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.	<i>Identico</i>
	<i>1-bis. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4-bis, non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l'Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
	<i>temporaneamente che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.</i>
<p>2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.</p>	<p>2. Gli elettori residenti negli Stati <b>di cui al comma 1-bis</b>, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.</p>
	<i>Art. 2, comma 38</i>
<p>D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 <i>Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</i></p>	<p>D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 <i>Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.</i></p>
<p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p>	<p>Articolo 1 <i>(Definizioni)</i></p>
<p>1. Ai fini del presente regolamento si intende per:</p>	<i>Identico</i>
<p>a) «legge», la <i>legge 27 dicembre 2001, n. 459</i>;</p>	<i>Identico</i>
<p>b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;</p>	<i>Identico</i>
<p>c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;</p>	<i>Identico</i>
<p>d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti</p>	<i>Identico</i>

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;	
e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;	<i>Identico</i>
f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470;	<i>Identico</i>
<b>g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;</b>	<b>Soppresso</b>
h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;	<i>Identico</i>
i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al <i>decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361</i> , e successive modificazioni.	<i>Identico</i>
<i>omissis</i>	
Articolo 9 <i>(Intese in forma semplificata)</i>	Articolo 9 <i>(Intese in forma semplificata)</i>
<b>1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.</b>	<b>Soppresso</b>
<b>2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.</b>	

Legge 27 dicembre 2001, n. 459	Legge 52/2015
<p><i>3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.</i></p>	
<p><i>4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.</i></p>	
<p><i>5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.</i></p>	

**TABELLA 3**

A.S. 1385	Legge 52/2015
	<b>Articolo 1</b>
	<i>(Elezione della Camera dei deputati)</i>
	<p><i>1. La presente legge, mediante le necessarie modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati e le altre disposizioni in diretta correlazione con le medesime modificazioni, stabilisce:</i></p>
	<p><i>a) le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le quali sono previste disposizioni particolari;</i></p> <p><i>b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso; i capolista dello stesso sesso non eccedono il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione; nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione, salvo i capolista nel limite di dieci collegi;</i></p> <p><i>c) l'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capolista;</i></p> <p><i>d) i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;</i></p> <p><i>e) accedono alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a);</i></p> <p><i>f) sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti, esclusa ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione;</i></p> <p><i>g) sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista in ogni circoscrizione, dapprima, i capolista nei collegi,</i></p>



A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>quindi i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze;</i></p> <p><i>h) i collegi elettorali sono determinati con decreto legislativo da emanare entro il termine e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge;</i></p> <p><i>i) la Camera dei deputati è eletta secondo le disposizioni della presente legge a decorrere dal 1° luglio 2016.</i></p>
Articolo 1	Articolo 2 commi 35-36
	<p><i>35. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016.</i></p>
<p>24. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014.</p>	<p><i>36. Identico</i></p>
Articolo 3	Articolo 4
<p><i>(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali)</i></p>	<p><i>(Delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali)</i></p>
<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>	<p>1. Il Governo è delegato ad adottare, entro <b>novanta</b> giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, <b>come sostituita dalla</b> presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:</p>
	<p><i>a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aosta e Trentino-Alto Adige/Südtirol ai sensi dell'articolo 2 del</i></p>

A.S. 1385	Legge 52/2015
	<p><i>decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominali;</i></p>
	<p><i>b) i collegi plurinominali sono costituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il venti per cento in eccesso o in difetto;</i></p>
<p>a) sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;</p>	<p><i>Vedi lett. d)</i></p>
<p>b) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, della sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai</p>	<p><i>c) sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati mediante l'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai</i></p>

A.S. 1385	Legge 52/2015
criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;	criteri indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
	<p><b>d)</b> sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo <b>2</b>, comma 3, della presente legge, ciascun collegio plurinominali corrisponde di norma all'estensione territoriale di una provincia, come delimitata alla data di entrata in vigore della presente legge, o è determinato per accorpamento di province diverse, purché contermini; nel caso di province di dimensione estesa, i collegi sono definiti mediante accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, per l'elezione della Camera dei deputati, escludendo, ove presenti, i comuni compresi in altra provincia;</p>
	<p><b>e) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera c), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera d) riferito all'estensione territoriale della provincia;</b></p>
c) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;	f) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/ <b>Südtirol</b> sono determinati, in base ai principi e criteri direttivi enunciati all'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, otto collegi uninominali assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;
d) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito tenendo conto della presenza delle minoranze linguistiche, ai sensi della legge 23 febbraio 2001, n. 38;	g) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi plurinominali è costituito <b>in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena</b> , ai sensi dell'articolo <b>26</b> della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
<b>e) il numero dei collegi plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati non può essere superiore a 120.</b>	<b>Soppresso</b>
2. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo si avvale di una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci	Identico

A.S. 1385	Legge 52/2015
esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere, senza oneri aggiuntivi.	
<p>3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro venticinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro quindici giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.</p>	<p>3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro <b>quarantacinque</b> giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia entro <b>venticinque</b> giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.</p>
<p>4. Si prescinde dal parere di cui al comma 3 qualora non sia espresso entro i termini assegnati.</p>	<p><i>Identico</i></p>

